

Inventario (art. 405 cpv. 2 CC) dei beni e dei valori esistenti al momento dell'istituzione della misura di protezione

data decisione:

Nome	Cognome
Data di nascita	Domicilio

Presentato da

Nome	Cognome
------	---------

In qualità di

Curatore

Tutore

Rappresentante

Nominato ai sensi dell'art

CC

Attivi

	Descrizione	Fr.
Beni mobili:		
Cassa	_____	_____
Conto corrente postale	_____	_____
Conto corrente bancario	_____	_____
Titoli (azioni al valore di mercato e obbligazioni al valore nominale)	_____	_____
Libretti di risparmio	_____	_____
Crediti (es. imposta preventiva)	_____	_____
Assicurazioni con valore di riscatto (es. ass. sulla vita, ass. capitale di risparmio. Indicare il valore di riscatto)	_____	_____
Prestiti a terzi	_____	_____

Delegati all'inventario

Tutore / curatore	Firma
Delegato dell'Autorità Regionale di Protezione	Firma
Altri partecipanti (nome, cognome, ruolo)	Firma

L'Autorità Regionale di Protezione no.
di
Preso atto dell'inventario di cui alle pagine 2 e 3 e ritenuto conforme;
richiamati gli art. no. 405 cpv. 2 CC, 20 e 21 ROPMA;

Risolve

1. L'inventario è approvato.
2. Contro la presente decisione è data facoltà di interporre reclamo entro il termine di 30 giorni dall'intimazione alla Camera di Protezione, Via Bossi 2a, 6901 Lugano, allegando copia della decisione contestata. Dal 1° marzo 2016 nelle procedure in materia di protezione del minore e dell'adulto non vi sono ferie giudiziarie (art. 24 LPMA).
3. Intimazione e comunicazione
 - al tutore / curatore
 - all'interessato
 -
 -
 -
 -

Per l'Autorità Regionale di Protezione

Il presidente	Il segretario
Luogo e data	Timbro

Istruzioni per l'allestimento dell'inventario

1. L'**Autorità Regionale di Protezione è responsabile** per il corretto e tempestivo allestimento dell'inventario. Specialmente nel caso di **tutori o curatori "privati"** essa è tenuta a garantire la necessaria consulenza.
2. L'inventario **deve** essere compilato **immediatamente** all'apertura di ogni caso di tutela/curatela che comporta una gestione patrimoniale. Tale compito incombe al tutore/curatore, ecc. e al delegato dell'Autorità Regionale di Protezione (art. 20 cpv. 1 ROPMA.). L'allestimento dell'inventario avviene con il concorso dell'interessato, se capace.
3. **L'accertamento degli elementi del patrimonio** si esegue con l'interrogatorio dell'interessato stesso (se capace), delle persone a lui vicine o di quelle altrimenti suscettibili di fornire informazioni in merito alla sua situazione patrimoniale; con l'esame degli atti (dichiarazione d'imposta, notifica di tassazione, estratti bancari, polizze d'assicurazione, corrispondenza con istituti di credito, ispezione di eventuali cassette di sicurezza, ecc.). Dove necessario il tutore/curatore, rispettivamente il delegato procederanno alle opportune verifiche presso gli istituti di credito, di assicurazione (pubblici o privati), casse pensioni, con l'appello ai creditori, ecc..
4. Se richiesto dalle circostanze l'Autorità Regionale di Protezione, il tutore o curatore **ordinano subito misure cautelari** a salvaguardia del patrimonio dell'interessato (art. 20 cpv.2 ROPMA), mediante il blocco del registro fondiario, dei conti bancari, la revoca di procure, il deposito di somme o di valori in luogo sicuro, ecc..
5. L'Autorità Regionale di Protezione deve approvare l'inventario **entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura** (art. 20 cpv. 2 ROPMA). Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la menzione di quelli presumibili o da verificare (art. 20 cpv.4 ROPMA). L'Autorità Regionale di Protezione assegna, in questo caso, un nuovo termine per l'inoltro dell'inventario definitivo.
6. L'inventario comprende l'elenco di tutti gli **elementi attivi e passivi** che formano il patrimonio del tutelato/curatelato tra cui: denaro contante, somme depositate su libretti o conti correnti, titoli, oggetti di valore, immobili, crediti e debiti (con l'indicazione se sono contestati o meno), polizze assicurative, partecipazioni a comunioni ereditarie, a società commerciali, a patrimoni comuni; vanno invece adeguatamente menzionate in calce: garanzie, ipoteche, pegni, perdite presumibili sui crediti, ecc.
attivi: i singoli elementi del patrimonio devono essere elencati in dettaglio: in particolare il numero del conto o del libretto, il nome della banca, valuta e nome dei titoli; nome e cognome del debitore, scadenza del credito; per i beni mobili va indicato il valore venale; nel caso dei titoli il valore di mercato, per le obbligazioni il valore nominale; per le polizze assicurative, il valore di riscatto; per oggetti d'arte o d'antiquariato il valore stimato (eventualmente occorrerà fare capo al concorso di un perito); mobili e oggetti d'uso corrente - in particolare se rimangono a disposizione del pupillo e non presentano d'acchito un valore rilevante - possono essere indicati riassuntivamente "pro memoria" senza indicazione del loro valore effettivo; i beni immobili possono essere indicati al valore di stima ufficiale (se non è conosciuto il valore commerciale): deve inoltre essere indicato l'ubicazione ed il numero di mappa.
passivi: valgono gli stessi principi applicabili agli elementi dell'attivo. Nel caso di debiti vanno indicati il nome e cognome del creditore, la scadenza del debito, ecc..
7. Se il tutelato/curatelato **non possiede nulla**, ciò dovrà essere dichiarato espressamente e non esime l'Autorità di protezione dalla decisione di approvazione.
8. Ove nel corso del tempo si rendessero necessarie correzioni, il tutore/curatore provvederà alle opportune segnalazioni.